

IL SENATO APPROVA IN PRIMA LETTURA, CON MODIFICHE,

IL DECRETO SULL'AVVIO DELL'ANNOSCOLASTICO '04/05

GRADUATORIE PUNTEGGI DA RIVEDERE

IL SERVIZIO PRESTATO NEI COMUNI DISAGIATI STRAVOLGE LA III FASCIA

da ItaliaOggi del 25/5/2004

Rischiano di essere stravolte le graduatorie permanenti di terza fascia.

A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico n. 297/1994 dovrebbero essere rideterminate, limitatamente a quelle di terza fascia, sulla base della tabella allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, come modificato dall'aula del senato in sede di conversione in legge

L'uso del condizionale appare, nella circostanza, assolutamente d'obbligo considerato non solo che il testo del decreto votato dai senatori potrebbe subire ulteriori modifiche da parte dei deputati ma anche dall'incertezza sui tempi e, le modalità di applicazione della nuova tabella.

Ma, indipendentemente dai tempi, la disposizione introdotta ex novo per la valutazione del servizio prestato nelle scuole di montagna, nelle piccole isole e negli istituti penitenziari è quella che potrebbe stravolgere, più delle altre modifiche introdotte dai senatori, l'ordine delle posizioni attualmente occupate dagli aspiranti docenti già inseriti o che si inseriscono nella terza fascia delle graduatorie permanenti.

Valutazione del servizio ante decreto legge n.97/2004. Prima dell'emanazione del decreto legge n. 97/2004, e del successivo decreto dirigenziale 21 aprile 2004, il servizio prestato nelle scuole di qualunque ordine e grado era valutato nella misura di due punti per ogni mese e fino a un massimo di 12 Punti per ogni anno scolastico.

Nuova valutazione del servizio. Il decreto legge emanato dal governo aveva previsto che il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori andava valutato in misura doppia.

Il successivo decreto dirigenziale aveva puntualmente recepito tale norma. In sede di conversione in legge del decreto legge n. 97/2004, Palazzo Madama ha letteralmente stravolto la norma disponendo invece, che deve essere raddoppiato non solo il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e nelle piccole isole ma anche quello prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, nelle isole minori e quello prestato negli istituti penitenziari.

Che cosa succede. Se anche la camera dovesse confermare il testo, l'ordine delle posizioni attualmente occupate dagli aspiranti docenti già inseriti o che si inseriranno ex novo nella terza fascia delle graduatorie permanenti rischia di venire letteralmente stravolto.

Una prospettiva che, a ragion veduta, preoccupa quanti, occupando nelle singole graduatorie permanenti posizioni utili per aspirare al conferimento di un incarico sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, potrebbero essere scavalcati da coloro che, avendo prestato servizio per uno o più anni nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, nelle piccole, isole o negli istituti penitenziari si vedrebbero improvvisamente raddoppiare il punteggio con conseguente miglioramento della posizione. Il raddoppio del punteggio e la sua estensione sarebbero un modo per compensare, almeno parzialmente, l'insegnamento prestato in sedi e posti disagiati.

Ma introdurre un'innovazione di tale ampiezza, senza preavviso e addirittura con effetto retroattivo, non potrà che produrre un ennesimo esteso contenzioso che annullerebbe l'obiettivo del governo di approntare le graduatorie permanenti in tempo utile per le nuove assunzioni.

Più pacifica sarebbe invece la strada di considerare raddoppiabili solo i servizi prestati a partire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 97/32004. (riproduzione riservata)